



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO VIGILI DEL FUOCO CROTONE

- Al Sig. Sindaco del Comune di Crotone
protocollocomune@pec.comune.crotone.it
- Al Suap di Crotone
suapkr@pec.comune.crotone.it
- Al Sig. Sindaco del C Belvedere di Spinello
sindaco.belvederespinello@asmepec.it
- Al Suap di Belvedere di Spinello
anagrafe.belvederespinello@asmepec.it
- Al Sig. Sindaco del Comune di Caccuri
sindaco.caccuri@asmepec.it
- Al Suap di Caccuri
suap.caccuri@asmepec.it
- Al Sig. Sindaco del Comune di Carfizzi
sindaco.carfizzi@asmepec.it
- Al Suap di Carfizzi
c.abate@asmepec.it
- Al Sig. Sindaco del Comune di Casabona
protocollo.casabona@asmepec.it
- Al Suap di Casabona
protocollo.casabona@asmepec.it
- Al Sig. Sindaco del Comune di Castelsilano
segreteria.castelsilano@asmepec.it
- Al Suap di Castelsilano
tributi.castelsilano@asmepec.it
- Al Sig. Sindaco del Comune di Cerenza
affgenerali.cerenza@asmepec.it
- Al Suap di Cerenza
poliziamunicipale.cerenza@asmepec.it
- Al Sig. Sindaco di Cirò
sindaco.ciro@asmepec.it
- Al Suap di Cirò
tributi.ciro@asmepec.it
- Al Sig. Sindaco del Comune di Cirò Marina
comune.ciromarina@asmepec.it



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile **COMANDO VIGILI DEL FUOCO CROTONE**

- Al Suap di Cirò Marina
suap.ciromarina@pec.calabriasuap.it
- Al Suap di Cotronei
protocollo@pec.comunecotronei.gov.it
- Al Sig. Sindaco di Crucoli
protocollo.comunecrucoli@pcert.postecert.it
- Al Suap di Crucoli
suap.comunecrucoli@pcert.postecert.it
- Al Sig. Sindaco di Cutro
protocollo.cutro@asmepec.it
- Al Suap di Cutro
suap.cutro@asmepec.it
- Al Sig. Sindaco di Isola di Capo Rizzuto
comune@pec.isolacr.it
- Al Suap di Isola di Capo Rizzuto
suap.isoladicaporizzuto@pec.calabriasuap.it
- Al Sig. Sindaco di Melissa
segreteria.melissa@asmepec.it
- Al Suap di Melissa
polizia.melissa@asmepec.it
- Al Sig. Sindaco di Mesoraca
sindaco.mesoraca@asmepec.it
- Al Suap di Mesoraca
ufficiollpp.mesoraca@asmepec.it
- Al Sig. Sindaco di Pallagorio
segreteria.pallagorio@asmepec.it
- Al Suap di Pallagorio
comune.pallagorio@asmepec.it
- Al Sig. Sindaco di Petilia Policastro
sindaco.petiliapolicastro@asmepec.it
- Al Suap di Petilia Policastro
suap.comunepetiliapolicastro@asmepec.it
- Al Sig. Sindaco di Rocca di Neto
ufficiotecnico.roccadineto@asmepec.it
- Al Suap di Roccabernarda
segreteria.roccabernarda@asmepec.it



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO VIGILI DEL FUOCO CROTONE

- Al Suap di Rocca di Neto
attivitaproductive.roccadineto@asmepec.it
- Al Sig. Sindaco di Roccabernarda
segreteria.roccabernarda@asmepec.it
- Al Suap di Roccabernarda
segreteria.roccabernarda@asmepec.it
- Al Sindaco di San Mauro Marchesato
comunesanmauromarchesato@asmepec.it
- Al Suap di San Mauro Marchesato
ufficiotecnico.sanmauromarchesato@asmepec.it
- Al Sig. Sindaco di San Nicola dell'Alto
comune.sannicoladellalto@asmepec.it
- Al Suap di San Nicola dell'Alto
poliziamunicipale.sannicoladellalto@asmepec.it
- Al Sig. Sindaco di Santa Severina
segreteria.santaseverina@asmepec.it
- Al Suap di Santa Severina
ufficiotecnico.santaseverina@asmepec.it
- Al Sig. Sindaco di Savelli
ufficiosegreteria.savelli@asmepec.it
- Al Suap di Savelli
ufficiotributi.savelli@asmepec.it
- Al Sindaco di Scandale
protocollo.scandale@asmepec.it
- Al Suap di Scandale
tributi.scandale@asmepec.it
- Al Sig. Sindaco di Strongoli
ufficiotecnico@pec.comunedistrongoli.it
- Al Suap di Strongoli
suap.strongoli@pec.calabriasuap.it
- Al Sig. Sindaco di Umbriatico
sindaco.umbriatico@asmepec.it
- Al Suap di Umbriatico
demografici.umbriatico@asmepec.it
- Al Sig. Sindaco di Verzino
protocollo.verzino@asmepec.it



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile **COMANDO VIGILI DEL FUOCO CROTONE**

- Al Suap di Verzino
suap.verzino@asmepec.it
- All' A.S.P. di Crotone
protocollo@pec.asp.crotone.it
- All' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Crotone
ordine.crotone@ingpec.eu
- All' Ordine degli Architetti della Provincia di Crotone
architetti@crotone.archiworld.it
- All' Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Crotone
ordinedicrotone@pec.cnpi.it
- Al Collegio dei Geometri di Crotone
segreteria@collegiogeometri.kr.it
- Alla Confartigianato Crotone
anap@confartigianato.it
- Alla Unindustria Calabria – Sede di Crotone
Confindustria.kr@legalmail.it
- Alla Confesercenti della Provincia di Crotone
infokr@confesercenticalabria.com
- Alla Confcommercio della Provincia di Crotone
confcommercio.cz@calcentrale.it
- e, p.c., Al Sig. Prefetto di Crotone
SE dott. Franca Ferraro
protocollo.prefkr@pec.interno.it
- Al Sig. Questore di Crotone
Dott. Renato Panvino
gab.quest.kr@pecps.poliziadistato.it
- Al Sig. Comandante prov.le dei Carabinieri
di Crotone
Col. Raffaele Giovinazzo
- Al Sig. Comandante prov.le della Guardia di
Finanza di Crotone
Col. Pierfrancesco Bertini



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile COMANDO VIGILI DEL FUOCO CROTONE

Al Sig. Comandante della Capitaneria di Porto di
Crotone
C.V. Domenico Morello

Trasmessa via PEC

Oggetto: Direttiva del Ministro dell'interno del 19 gennaio 2026 - Controlli di sicurezza dei pubblici esercizi e delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
Richiami normativi ed indirizzi applicati in materia di prevenzione incendi.

A seguito della riunione del Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico, svolta in data 04.02.2026 presso la Prefettura di Crotone, avente in oggetto la direttiva emana dal Sig. Ministro dell'Interno del 19 gennaio 2026, si è manifesta la necessità di riporre all'attenzione il tema della sicurezza nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico spettacolo con indirizzi, operativi e normativi, sui controlli. Nel contempo, è emersa anche la necessità di sensibilizzare sull'argomento le associazioni rappresentative dei pubblici esercenti, nonché gli ordini e i collegi professionali, i cui iscritti hanno un ruolo centrale nell'assicurare un corretto supporto ai gestori delle attività di pubblico spettacolo.

Nella citata direttiva del sig. Ministro dell'Intero sono evidenziati, in particolare, due ambiti: il primo riguarda **le attività di intrattenimento e pubblico spettacolo**, soggette agli artt. 68 e 80 del TULPS, ovvero al rilascio di specifica autorizzazione, previa verifica di agibilità, per le quali si richiama la necessità di verificare la piena corrispondenza tra le condizioni che hanno portato al rilascio del titolo abilitativo e quelle di effettivo esercizio; il secondo riguarda **le attività di bar e ristorazione** che quando svolgono, anche occasionalmente, attività complementari di pubblico intrattenimento, avente carattere prevalente rispetto a quella di somministrazione di cibo e bevande, rientrano nella normativa più stringente, delle attività di pubblico spettacolo, sia in termini autorizzativi che di adozione delle misure di sicurezza di safety ai fini della salvaguardia dell'incolumità degli occupanti.

Riguardo alle attività **di intrattenimento e pubblico spettacolo, già oggetto di autorizzazione**, la direttiva citata esplicita la necessità di programmare verifiche volte ad accertare la conformità delle misure di prevenzioni incendi, di gestione dell'esodo e dell'emergenza, la congruenza tra assetto strutturale dei locali, i materiali e le installazioni presenti, la capienza autorizzata e l'affollamento effettivo, nonché il rispetto delle disposizioni disciplinanti l'uso, eventuale, di artifici pirotecnici e fiamme libere all'interno delle medesime.

Si pone in evidenza che quanto richiesto è in linea con il regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, come modificato dal DPR 311/2001, che prevede -ai sensi dell'art. 141, comma e)- tra i compiti delle istituite Commissioni di vigilanza proprio quello di *controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'Autorita' competente gli eventuali provvedimenti.*



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile COMANDO VIGILI DEL FUOCO CROTONE

Ciò posto, i sigg.ri Sindaci, in qualità di Presidenti delle Commissioni comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, nonché di Autorità locali, esperite le verifiche documentali sui locali autorizzati, potranno dare seguito sin da subito ai controlli di tipo tecnico attraverso le suddette Commissioni, riservandosi di richiedere/segnalare la necessità di controlli in fase di esercizio che, in relazione al coinvolgimento di più Enti ed istituzioni secondo le specifiche competenze (VV.F., Polizia amm. Questura, FF.OO., Ispettorato del Lavoro, Polizia locale), sarà oggetto di raccordo da parte della Prefettura in applicazione della direttiva del ministro sopra indicata.

A maggior ragione tale attività di segnalazione e controllo, dovrebbe riguardare locali che, in relazione ad informazioni disponibili sul territorio, abbiano il *fumus* di esercire sul territorio di competenza eventi di pubblico spettacolo, anche occasionali, in assoluta assenza delle previste autorizzazioni.

Tenuto conto che la normativa di settore è molto articolata ed è accompagnata da molteplici circolari e note di chiarimenti, emesse sia dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza che da quello dei Vigili del Fuoco, al fine di fornire elementi utili per inquadrare la sussistenza normativa di un locale di pubblico spettacolo si riportano, con riferimento all'art. 1, comma1, del D.M. 19.08.96 (regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo) ed a titolo non esaustivo, le seguenti tipologie di attività:

- teatri;
- cinematografi;
- cinema teatri;
- locali di trattenimento oppure locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in pubblici esercizi ed attrezzate per accogliere spettacoli;
- sale da ballo e discoteche;
- teatri tenda;
- circhi;
- luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento;
- luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto, attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico;
- locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di pubblico spettacolo.

Inoltre è possibile, sulla base delle circolari emanate in materia dal Ministero dell'interno, sulle sue articolazioni dipartimentali, **fornire le ulteriori definizioni di locali di pubblico spettacolo:**

- luogo pubblico indetto all'esercizio di attività imprenditoriale ed attrezzato per accogliere una qualsiasi manifestazione dove si possa individuare il luogo oggetto del collaudo di agibilità e ci sia uno spettacolo e/o trattenimento finalizzato all'amenità, al divertimento ecc, che contenga strutture e/o impianti e/o apparecchiature delle quali sia possibile verificarne il grado di rispondenza alle misure tecniche di sicurezza;



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile COMANDO VIGILI DEL FUOCO CROTONE

- arene, piazze, aree aperte, dotate di strutture per lo stazionamento del pubblico dove si svolgono attività di intrattenimento o spettacolo;
- luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all'aperto o al chiuso, anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, per lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo (ballo, concerto, ecc), anche se svolti all'interno di attività non di pubblico spettacolo (es. sagre paesane al chiuso o all'aperto);
- **ristoranti, bar, piano bar** dove si tengono trattenimenti in sale appositamente allestite per una esibizione che può richiamare una forte affluenza di spettatori (caratteristiche tipiche del locale di pubblico intrattenimento, locale idoneo all'espletamento delle esibizioni dell'artista ed all'accoglimento prolungato dei clienti; presenza di modifica della distribuzione abituale dell'arredo (tavole, sedie impianto luci), aree libere per il ballo, ecc,;
- circolo privato in cui si svolgono manifestazioni di spettacolo e/o trattenimento qualora sia possibile l'accesso previo acquisto del biglietto e della tessera di socio senza particolari formalità (possibilità di accesso indiscriminato da parte di chiunque), ovvero presenza di pubblicità dell'evento con i mezzi di comunicazione o affissione rivolta alla pluralità dei cittadini oppure presenza di struttura con evidente attività imprenditoriale;
- gare di motoveicoli, autoveicoli e simili che si svolgono in aree delimitate con presenza di pubblico, anche in assenza di strutture appositamente realizzate per lo stazionamento dello stesso (Circolare M.I. n. 68 del 02/07/1962 e ss.mm.ii)
- piscine pubbliche e private, anche prive di strutture per il pubblico, a condizione che sia possibile l'accesso libero a qualsiasi persona con o senza pagamento del biglietto.

Non sono considerate attività di pubblico spettacolo le seguenti tipologie:

bar, disco bar, video bar, ristoranti e simili dove c'è accompagnamento musicale e ricorrono i seguenti requisiti:

- ⇒ accesso libero senza sovrapprezzo
- ⇒ preponderante l'attività di somministrazione
- ⇒ non sono presenti spazi appositamente predisposti per lo spettacolo (piste da ballo, sedie predisposte a platea, ecc..)
- ⇒ evento non pubblicizzato
- ⇒ evento organizzato in via eccezionale (non periodico e quindi non avente carattere di sistematicità);
- le attività indicate all'art. 1 comma 2 del D.M. 19/08/1996 che qui per completezza si riportano:
- i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico;
- i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile **COMANDO VIGILI DEL FUOCO CROTONE**

- i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo;
- i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;
- i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi);
- fiere, gallerie, mostre all'aperto o al chiuso se al loro interno sono assenti gli aspetti dello spettacolo (dove il pubblico assiste passivamente) o del trattenimento (dove il pubblico è coinvolto attivamente);
- circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
- sagre e fiere di cui al D.Lgs 114/1998 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;
- mostre ed esposizioni di prodotti animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- impianti sportivi, palestre, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili, tutti privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
- piscine private prive di strutture per il pubblico e non aperte all'accesso di una pluralità indistinta di persone (es. piscine a servizio esclusivo degli ospiti di strutture alberghiere, piscine in abitazioni private);
- singole giostre dello spettacolo viaggiante non costituenti luna park.

Normativa applicabile per locali di pubblico spettacolo

I locali destinati a spettacoli e trattenimenti pubblici, ai sensi degli articoli 68 e 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), sono soggetti a verifica di agibilità e per tali attività, nell'ambito della prevenzione incendi, trovano applicazione:

- il D.M. 19 agosto 1996 e s.m.i., recante la regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo;
- il DM 22 novembre 2022 recante la "Regola Tecnica Verticale V.15 del Codice di Prevenzione Incendi" in vigore dal 1° gennaio 2023 da valutare unitamente al restante "Codice di Prevenzione Incendi" di cui al D.M. 03.08.2015;
- il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, Allegato I – attività n. 65, per i locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 persone o di superficie superiore ai 200 m².

Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo, discoteche e sale da ballo, caratterizzate, quale attività prevalente, da intrattenimento, elevato affollamento e permanenza prolungata del pubblico.

Distinzione tra attività di bar/ristorazione e locali di pubblico spettacolo

Le attività sul territorio, che possono presentare peculiari profili di rischio, sono, a parere dello scrivente, proprio quelle di bar e di ristorazione che, in talune occasioni, assumono l'attività prevalente di pubblico spettacolo senza alcuna autorizzazione, ex art. 68 e 80 del TULPS, e quindi



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile COMANDO VIGILI DEL FUOCO CROTONE

espongono gli occupanti a dei rischi indebiti in assenza delle dovute misure di sicurezza. Tali misure, che trovano concretezza nel perseguimento *ex lege* degli obiettivi di sicurezza antincendio, riguardano la reazione al fuoco dei materiali installati, la resistenza al fuoco delle strutture, il sistema delle vie di esodo, il controllo dell'incendio, la gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, la presenza di impianti realizzati secondo la regola dell'arte, ecc...

A tal proposito, è indispensabile un corretto inquadramento normativo di tali attività rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo (in particolare, discoteche e sale da ballo), come evidenziato con specifica nota n. 674 del 15.01.2026 trasmessa, per uniformità di indirizzo, dalla Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei VV.F., che si allega alla presente, per completezza di informazione e di cui si sintetizzano, nel seguito, alcune parti di maggior rilievo.

Il D.M. 19 agosto 1996, regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo, esclude espressamente dal proprio campo di applicazione i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo ed i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio karaoke o simile (musica dal vivo), purché:

- non sia installato in sale appositamente allestite per le esibizioni;
- la capienza della sala non superi 100 persone.

In tali casi, nonché nei casi di musica dal vivo o accompagnamento musicale svolti in modo accessorio e non prevalente rispetto alla somministrazione, l'attività resta qualificabile come bar o ristorante.

Qualora, invece, l'intrattenimento assuma carattere prevalente ovvero comporti una trasformazione funzionale del locale (assetti, impianti, layout, gestione affollamento), si rende necessario il riesame dell'inquadramento complessivo dell'attività alla luce degli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S. nonché dell'eventuale assoggettamento agli adempimenti del D.P.R. n. 151/2011 e delle regole tecniche per i locali di pubblico spettacolo (D.M. 19 agosto 1996 o RTV 15).

Profili essenziali di sicurezza per bar e ristoranti

Si premette che sulla base di chiarimenti in materia, quali la nota DCPREV n. 0017072 del 28 dicembre 2011, i bar e i ristoranti non sono attività soggette agli adempimenti di cui al D.P.R. 151/2011, ovvero attività tenute in virtù del regolamento di PI ad attivare presso i Comandi dei VVF determinati procedimenti tecnico amministrativi per il regolare esercizio, in quanto non ricompresi nell'Allegato I del citato decreto.

I bar ed i ristoranti, in via generale, non sono disciplinati da una specifica regola tecnica di prevenzione incendi e, pertanto, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione antincendio e delle condizioni di esercizio in sicurezza è demandata alla valutazione del rischio incendio, ai sensi del D.lgs 81/08, da sviluppare in capo al datore di lavoro secondo i criteri stabiliti dal D.M. 3 settembre 2021, in cui sono riportati i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio.



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile COMANDO VIGILI DEL FUOCO CROTONE

Ai sensi dell'art.3 del citato D.M. 3 settembre 2021, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono i seguenti:

- Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015 – RTO), con individuazione del profilo di rischio e dei livelli di prestazione per le 10 misure antincendio;
- allegato I allo stesso D.M. 3 settembre 2021 (c.d. Minicodice) per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio ove ne ricorrano i presupposti (tra cui un affollamento complessivo minore o uguale a 100 unità),

La suddetta valutazione riguarda pertanto il rischio incendio e la gestione della sicurezza antincendio, e non esaurisce la valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che resta comunque disciplinata da specifiche disposizioni.

Attività svolte in ambito delle Commissioni di Vigilanza

A completamento di quanto sopra esposto, richiamando anche la precedente nota n. 4622 del 21.06.2024 a firma del Comandante VVF pro tempore, al fine di conseguire l'obiettivo della sicurezza antincendio del pubblico che affluisce alle attività soggette a controllo delle Commissioni Comunale o Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, lo scrivente ritiene opportuno, sulla scorta di alcune difficoltà talvolta riscontrate dai Funzionari tecnici del Comando, dovute alla carenza documentale e/o al brevissimo lasso di tempo disponibile per un esame compiuto della stessa, richiamare nel seguito le esigenze istruttorie dettate da norme e regolamenti.

Secondo quanto previsto dalla lettera a) dell'articolo 141 del RD 635/40, le Commissioni suddette, Comunale o Provinciale, sono chiamate ad esprimersi sui progetti delle installazioni elaborati, ai fini della prevenzione incendi, secondo le modalità previste dall'Allegato I del DM 07/08/2012 e tali da mostrare le modalità tecniche con cui si intendono rispettare puntualmente le prescrizioni contenute nel DM 19/08/1996 ovvero nel DM 22 novembre 2022 unitamente al D.M. 03.08.15 (cd codice di prevenzione incendi);

per le manifestazioni temporanee svolte all'aperto la nota direttiva emanata dal ministero dell'interno, in materia di safety e security, con circolare n.11001/1/10 del 18 luglio 2018 (*manifestazione pubbliche con peculiari condizioni di criticità*), da considerare come utile riferimento anche in caso di attività di pubblico spettacolo;

Si precisa che in assenza della documentazione sopra richiamata, il Comando non potrà in alcun modo esprimere un giudizio compiuto sulla sicurezza delle installazioni che si intendono realizzare.

Successivamente all'approvazione dei progetti, e ad avvenuta realizzazione delle installazioni in conformità al progetto presentato dal richiedente in Commissione, nonché -se presenti- alle prescrizioni dettate con l'atto di approvazione di cui sopra, al fine di poter procedere alle verifiche di cui alla lettera b) del citato articolo 141, necessarie per l'emanazione del parere di agibilità, è necessario che l'Amministrazione in seno alla quale è insediata la Commissione di Vigilanza acquisisca preventivamente alla seduta in merito agli aspetti di competenza VVF:

- la documentazione certificativa, ex allegato II del DM 07/08/2012, su strutture, impianti, materiali e arredi;



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile COMANDO VIGILI DEL FUOCO CROTONE

- la dichiarazione di conformità degli impianti soggetti al DM 37/08 completa degli allegati obbligatori, con particolare riferimento ai progetti esecutivi e alla relazione sui materiali impiegati;
- la documentazione certificativa prevista dal Titolo XIII o dal Titolo IX del DM 19/08/1996, ove applicabili;

In assenza della documentazione sopra richiamata, non si potrà in alcun modo esprimere un giudizio compiuto sulla sicurezza antincendio delle installazioni realizzate e quindi non potrà esprimersi favorevolmente, per quanto di specifica competenza, sull'agibilità dei locali.

A tal riguardo, preme evidenziare che le Autorità comunale non può rilasciare la licenza di esercizio di locali o attività temporanee di pubblico spettacolo sulla base del solo parere emanato ai sensi dell'articolo 141 lettera a) del RD 635/40, **che non costituisce parere di agibilità**, ex art. 80 del TULPS.

Inoltre, si precisa che, per effetto delle norme di semplificazione intervenute con il DPR 311/2001 e s.m.i., le verifiche e gli accertamenti ex art. 80 TULPS, riguardanti i locali e gli impianti di pubblico spettacolo, con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, sono sostituite da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Si evidenzia, al riguardo, in occasioni delle verifiche condotte dagli uffici delle amministrazioni comunali, di porre la massima attenzione sulla circostanza, assolutamente non trascurabile, che le relazioni presentate attestino la rispondenza del locale alle norme di sicurezza, come sopra indicato, e non siano delle mere relazioni progettuali che non hanno un significato sostitutivo delle verifiche e degli accertamenti che la legge affida, nei casi di minor rischio, ai professionisti in applicazione delle intervenute norme di semplificazione amministrativa.

Infine, al fine di assicurare una corretta e tempestiva diffusione degli esiti autorizzativi relativi agli eventi di pubblico spettacolo sottoposti all'esame della Commissione di Vigilanza, nonché di garantire il pieno coinvolgimento di tutte le Autorità e dei soggetti istituzionalmente competenti in materia *di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica*, è buona norma che, al termine di ciascuna seduta, di cui all'art. 141, comma b, del RD 635/40 (agibilità), il Presidente della Commissione di Vigilanza -individuato nel Sindaco o in un suo delegato- provveda alla trasmissione dei relativi verbali ai membri della Commissione e, per conoscenza, alla Prefettura e alla Questura affinché sia noto se una determinata attività di pubblico spettacolo abbia avuto un parere contrario di agibilità ovvero, in caso di parere favorevole, le condizioni che sottendono l'agibilità stessa tra cui la capienza autorizzata.

Nel confidare di aver fornito alle SS.LL., in un'ottica di sinergia sul tema della sicurezza tecnica, elementi utili a supporto degli adempimenti rientrati nella propria sfera di competenza istituzionale, si rimane a disposizione per eventuali ulteriori, possibili, supporti sulla materia.

IL COMANDANTE
Ing. Antonio SUMMA